

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **36/1987** (ECLI:IT:COST:1987:36)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **29/10/1986**; Decisione del **29/01/1987**

Deposito del **05/02/1987**; Pubblicazione in G. U. **18/02/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4051**

Atti decisi:

N. 36

ORDINANZA 29 GENNAIO 1987-5 FEBBRAIO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 4 ottobre 1978 e riapprovata il 18 novembre 1978 dal Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento recante disposizioni sulla "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 dicembre 1978, depositato in cancelleria il 18 dicembre 1978 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 5 dicembre 1979, ha chiesto la declaratoria d'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 Cost., 5 e 9 Statuto speciale T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), della legge approvata dal Consiglio provinciale di Trento il 4 ottobre 1978 e riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 18 novembre 1978, recante disposizioni sulla "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro";

che la Provincia di Trento si è costituita, eccependo la parziale inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

che successivamente, con l'art. 74 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 agosto 1983, n. 29 - recante la "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico" - è stata revocata la deliberazione del Consiglio provinciale, adottata nella seduta del 18 novembre 1978, relativa alla riapprovazione del disegno di legge concernente "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro";

Considerato che, pertanto, in ordine al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la legge riapprovata con tale deliberazione deve dichiararsi cessata la materia del contendere, conseguendo alla revoca della legge impugnata la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità della legge riapprovata il 18 novembre 1978 dal Consiglio provinciale di Trento - recante disposizioni sulla "Tutela della salute negli ambienti e luoghi di lavoro" - proposta in riferimento agli artt. 97 Cost., 5 e 9 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 dicembre 1978 (n. 38 del registro ricorsi 1978).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.